

Regione Lazio

A seguito dell'approvazione del Decreto del Commissario ad Acta U0090 del 10 novembre 2010, in attuazione della Legge Regionale n.3 del 10 agosto 2010, è disponibile il Sistema Informativo per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Il sistema è stato realizzato per consentire a tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie oggi provvisoriamente accreditate, di compilare i questionari di autovalutazione per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché la domanda di accreditamento istituzionale definitivo, **entro il termine ultimo del 10 dicembre 2010.**

La mancata presentazione delle domande entro il suddetto termine comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la cessazione dell'accreditamento provvisorio (co. 25, art. 1, L.R. n. 3/2010)

Si riporta di seguito la normativa di riferimento

Art. 1, commi da 18 a 26 - Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private

"**18.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, in materia di accreditamento istituzionale definitivo, le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine del 10 dicembre 2010, presentano alla Regione nuova domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché la domanda di accreditamento istituzionale definitivo, esclusivamente attraverso l'utilizzo di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit S.p.A., secondo modalità stabilite con apposito provvedimento amministrativo, da pubblicarsi sul BUR.

19. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private che sono state oggetto di intese di riconversione ratificate con decreto del Commissario ad acta per il Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario, qualora non ancora operanti a seguito della riconversione e in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture o attività riconvertite, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, operano in regime di provvisorio accreditamento. Le stesse devono, comunque, presentare domanda di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo con le medesime modalità e negli stessi termini previsti nei commi da 18 a 26.

20. Le domande di autorizzazione all'esercizio devono essere corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante circa la rispondenza ai requisiti stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche e contenere gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

21. Le domande di accreditamento istituzionale definitivo devono essere corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante circa la rispondenza ai requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento ovvero da atto unilaterale d'obbligo ad adeguare le strutture nei termini definiti con il provvedimento di individuazione dei requisiti ulteriori. La domanda di accreditamento deve, altresì, indicare gli estremi dell'eventuale provvedimento attestante

l'accredito provvisorio e le attività per le quali è stato concesso ovvero delle convenzioni o di altro titolo per l'accredito transitorio previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

22. La corretta presentazione nei termini delle domande e della documentazione di cui ai commi dal 18 al 21 costituisce titolo per l'accredito istituzionale definitivo, condizionato alla verifica di cui ai commi 23 e 24, a decorrere dalla data di cui al citato articolo 1, comma 796, lettera t), della l. 296/2006 e successive modifiche. Il riconoscimento dell'accredito avviene mediante l'adozione, entro il termine del 31 dicembre 2010, di apposito provvedimento amministrativo e ha validità per il periodo previsto dall'articolo 16, comma 5 della l.r. 4/2003

23. Successivamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 22, la competente direzione regionale avvia il procedimento di verifica dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e di quelli ulteriori previsti per l'accredito istituzionale.

24. Qualora dalla verifica dovesse risultare il mancato possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio o dei requisiti ulteriori previsti per l'accredito, la Regione dispone i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accredito istituzionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 4/2003.

25. La mancata presentazione delle domande di cui ai commi 18 e 19 entro il termine del 10 dicembre 2010 comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la cessazione dell'accredito provvisorio.

26. Per la definizione dei procedimenti di accredito istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi."

- [Decreto Commissariale U0090 del 10/11/2010](#)
 - [Decreto U0090 - Allegato 1](#) (Requisiti minimi autorizzativi)
 - [Decreto U0090 - Allegato 2](#) (Requisiti ulteriori di accredito)
 - [Decreto U0090 - Allegato 3](#) (Manuale operativo - SAASS)

- [Determina B5984 del 24/11/2010 \(Attuazione punto 6\) del Decreto del Commissario ad Acta n. 90 del 10 novembre 2010\)](#)

- [Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2007, n. 636](#)

- [Autorizzazione \(note di autovalutazione\)](#)
- [Accredito \(note di autovalutazione\)](#)

- [Decreto Commissariale U0100 \(Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, art. 1, commi da 18 a 26. Sospensione termini\)](#)

- [Decreto U109 del 31/12/2010 \(Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i\)](#)
 - [Allegato A](#)
 - [Allegato B](#)

- [Decreto U0007 del 3/2/2011 \(Legge Regionale 24 Dicembre 2010, n. 9 art.2 comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo\)](#)

- [Decreto U0008 del 10/02/2011 - \(Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a\) attività di riabilitazione \(cod. 56\), b\) attività di lungodegenza \(cod. 60\); c\) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali \(RSA\) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie"\)](#)
 - [Allegato A](#)
 - [Allegato B](#)
 - [Allegato C](#)

- [Decreto U0011 del 16/03/2011 \(Decreto del Commissario ad Acta n.U0007 del 3 febbraio 2011 - Integrazioni\)](#)

- [Accedi al Sistema Informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento](#)